

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 652

del 30-4-2019

O G G E T T O

Revisione del Regolamento per la nomina ed il funzionamento delle commissioni giudicatrici, ai sensi degli art. 77 e 216, co. 12, del D.lgs 50/2016.

Proponente: UOS Gare
Anno Proposta: 2019
Numero Proposta: 695

Il Direttore dell'U.O.S Gare riferisce che:

“Con deliberazione n. 1744 del 28/12/2017 è stato approvato il “Regolamento per la nomina delle commissioni giudicatrici ai sensi dell’art. 77 comma 12 e 216 comma 12 del d.lgs. 50/2016” “Codice dei contratti pubblici”;

nelle more della piena operatività dell’Albo Nazionale dei Commissari di gara di cui all’articolo 78 del predetto d.lgs. 50/2016, ad oggi rinviata al 15/7/2019, si rende, in ogni caso, opportuno procedere alla revisione di alcuni articoli del suddetto regolamento, al fine di garantire in maniera più adeguata il rispetto delle regole di competenza e trasparenza, come richiesto ad ogni stazione appaltante dal comma 12 dell’art. 216 del richiamato decreto legislativo;

in particolare, è stato modificato l’art. 2 del suddetto Regolamento, prevedendo che la commissione deve essere composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto dell’appalto, ovvero da soggetti dotati, per il titolo di studio conseguito e/o per le esperienze professionali precedentemente maturate, di competenza adeguata alla peculiarità dello specifico settore interessato dall’appalto da assegnare;

inoltre, all’art. 6 del Regolamento, in ossequio al principio di rotazione secondo quanto raccomandato da ANAC, si statuisce che un soggetto non potrà risultare affidatario di più di cinque incarichi di commissario per ciascun anno solare;

l’art. 11 del Regolamento modificato ha altresì specificato le funzioni che le Commissioni Giudicatrici saranno chiamate a svolgere;

a fonte di quanto sopra, è necessario pubblicare il Regolamento (all. 1), così come revisionato, nel sito on – line dell’Azienda, alla sezione “Amministrazione trasparente”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell’Unità Operativa Complessa Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto delle revisioni al “Regolamento per la nomina delle commissioni giudicatrici ai sensi dell’art. 77 comma 12 e 216 comma 12 del d.lgs. 50/2016”;

2. di approvare il suddetto Regolamento nella versione modificata che viene allegata (all. 1) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda, alla sezione "Amministrazione Trasparente".

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 1-5-2019 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 1-5-2019 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

REGOLAMENTO PER LA NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 77 E 216, COMMA 12, DEL D.LGS. 50/2016

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina il procedimento di nomina della commissione giudicatrice nelle procedure di gara per l'affidamento di contratti d'appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa indette dall'Azienda ULSS n. 8 Berica, nelle more dell'adozione dell'apposito Albo nazionale delle commissioni giudicatrici istituito da ANAC. Con l'istituzione dell'apposito Albo il presente regolamento troverà applicazione per la parte residuale così come espressamente previsto dal D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida Anac, all'uopo emanate.

ART. 2 COMPETENZA DEI COMMISSARI

La commissione deve essere composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto dell'appalto, ovvero da soggetti dotati, per il titolo di studio conseguito e/o per le esperienze professionali precedentemente maturate, di competenza adeguata alla peculiarità dello specifico settore interessato dall'appalto da assegnare.

Nel caso di contratti misti di appalto, gare su più lotti distinti, con unica commissione giudicatrice, affidamenti particolarmente complessi (ad esempio finanza di progetto), o, comunque, di appalti relativi a settori diversi o che necessitano, per la loro multidisciplinarietà, di commissari dotati di diverse professionalità ed esperienze, sarà la commissione, nel suo complesso, a dover garantire il possesso delle conoscenze globalmente occorrenti nella singola fattispecie.

I commissari, all'atto dell'accettazione dell'incarico, inviano al RUP il proprio curriculum professionale, unitamente alla dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità, astensione ed esclusione.

ART. 3 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La commissione è composta da un numero di componenti dispari di regola pari a tre, salvo situazioni di particolare complessità, attestate dal RUP, per le quali il numero di commissari può essere elevato a 5.

I componenti della commissione sono scelti tra i dipendenti dell'Azienda ULSS n. 8 Berica.

Può essere nominato commissario il RUP, ove ritenuto opportuno con riferimento alla singola gara; in tal caso la necessità della nomina va opportunamente motivata nell'atto di nomina della commissione.

ART. 4 CARENZA DI PROFESSIONALITA' INTERNE

In caso di accertata carenza di personale dipendente dotato di adeguata professionalità, i commissari vengono scelti, secondo un criterio di rotazione, tra:

- a. dipendenti di altre pubbliche amministrazioni con comprovata esperienza nello specifico settore cui afferisce l'oggetto dell'appalto;
- b. professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione ai rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali (iscritti all'ordine di appartenenza, in regola con gli obblighi formativi) ;
- c. professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza, in possesso di copertura assicurativa che copra i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara.

Tutti i soggetti sopraindicati dovranno essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità professionale connessa all'attività di commissario di gara.

ART. 5 NOMINA DEL PRESIDENTE

La commissione è presieduta da un Presidente, individuato tra i commissari nominati. Per l'attribuzione di tale funzione si terrà conto della competenza, della valutazione dei curricula, e degli anni di esperienza maturati .

In ogni caso il Presidente dovrà possedere qualifica dirigenziale oppure, in casi di mancanza in organico, da un funzionario incaricato di funzionali apicali.

ART. 6 ROTAZIONE DEI COMMISSARI

La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione, in base a tale principio il medesimo soggetto non potrà pertanto risultare affidatario di più di cinque incarichi di commissario per ciascun anno solare. Il suddetto limite potrà essere derogato solo in caso di accertata e motivata esiguità di professionalità interne che possiedono competenze specifiche, attestata dal RUP.

ART. 7 CAUSE DI INCOMPATIBILITA', ASTENSIONE ED ESCLUSIONE

Non possono far parte della commissione giudicatrice, neppure come segretario:

- a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Non possono far parte della commissione giudicatrice, inoltre:

a) coloro che abbiano svolto o svolgano funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta ed, in particolare, che abbiano concorso alla stesura del capitolato tecnico e del disciplinare di gara, ad eccezione del RUP, ove nominato commissario;

b) coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, quali componente di organo amministrativo o incarichi amministrativi di vertice, presso l'Azienda n. 8 Berica;

c) coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione);

d) coloro nei cui confronti ricorra una delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.;

e) coloro che versino in una ipotesi di conflitto di interessi di cui all'art. 42 del D.lgs 50/2016 e art. 7 del DPR n. 62/2013;

f) coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici in procedure antecedenti, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Le cause di esclusione conseguenti a condanna sopra descritte operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p.

I commissari, all'atto dell'accettazione dell'incarico, devono dichiarare l'insussistenza delle predette cause di incompatibilità ed astensione.

L'assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione deve persistere per tutta la durata dell'incarico.

La mancata comunicazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione di cui al presente articolo comporta l'esclusione e la sostituzione del commissario e costituisce fonte di responsabilità disciplinare, salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale.

ART. 8 INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI

La commissione viene nominata e costituita dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

In ossequio, in particolare, quanto previsto all'art. 2 del presente regolamento ("Competenza dei Commissari"):

- per appalti relativi a servizi e beni sanitari, l'individuazione dei candidati è effettuata generalmente dalla Direzione Medica;
- per appalti relativi a servizi e beni non sanitari, l'individuazione dei candidati è generalmente effettuata dal direttore dell'unità operativa presso la quale deve eseguirsi il contratto;
- per appalti relativi a lavori o servizi di ingegneria e architettura, l'individuazione dei candidati è effettuata generalmente effettuata dal dirigente apicale della struttura amministrativa competente per la gara.

Salvo che i predetti soggetti non attestino la carenza di professionalità interne, il dirigente apicale della struttura amministrativa competente per la gara, immediatamente dopo la ricezione dell'elenco nominativi dei candidati, comunica ai medesimi:

- a. l'oggetto della gara,
- b. il nominativo delle imprese ammesse,
- c. la richiesta di inviare l'accettazione dell'incarico, il proprio curriculum professionale, la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione, o la dichiarazione di impedimento all'assunzione dell'incarico.

ART. 9 VERIFICHE

In attesa dell'operatività dell'Albo di cui all'art. 78 D.lgs 50/2016, le autocertificazioni dei commissari in ordine alla insussistenza delle cause di incompatibilità, astensione ed esclusione potranno, essere verificate, a campione tramite richiesta del certificato penale al Casellario Giudiziale del Tribunale (artt 25 e 28 del D.P.R. n. 313/2002).

L'accertamento della sussistenza di cause di incompatibilità, astensione ed esclusione o la reiterata omissione di presentazione del curriculum o dell'autocertificazione richiesta determinano l'ineleggibilità del commissario o la sua decadenza, ove già nominato, e la nomina di altro esperto.

ART. 10 NOMINA DELLA COMMISSIONE

Previa acquisizione delle dichiarazioni sostitutive inerenti le situazioni di incompatibilità e dei curricula, e verifica del rispetto del principio di rotazione di cui al precedente art. 6, la nomina della Commissione avviene secondo le seguenti modalità:

A. atto deliberativo della Direzione Generale proposto dal dirigente apicale della struttura amministrativa competente per la gara, per le procedure di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016;

B. atto della Direzione Generale, per gli affidamenti di importo compreso tra la soglia di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 36 e la soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016;

C. atto del RUP, per gli affidamenti pari o superiori a € 10.000,00 e inferiori alla soglia di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016.

Nell'atto di nomina verrà individuato il commissario che rivestirà la funzione di presidente, sulla base dei criteri di cui all'art. 5 del presente regolamento, e verrà indicato il periodo temporale massimo di espletamento dell'attività della commissione, che è ricompreso tra uno e quattro mesi, salva la possibilità di proroga, per motivate ragioni. L'atto di nomina è trasmesso ai membri della commissione.

ART. 11 FUNZIONI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

Compito della commissione giudicatrice è la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico e comunque tutti i compiti attribuiti dalla stazione appaltante ed indicati nella documentazione di gara.

La valutazione dell'offerta tecnica avviene in piena autonomia e secondo i criteri indicati nei documenti di gara.

Ai fini della prevenzione della corruzione il presidente della commissione e/o singoli commissari segnalano immediatamente all'Autorità e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara.

ART. 12 PUBBLICAZIONI

La composizione della commissione, i curricula dei commissari, il loro eventuale compenso ed il costo complessivo della procedura di nomina sono pubblicati nell'Albo dell'Azienda, alla sezione "Amministrazione trasparente", sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (se trattasi di gara sopra soglia comunitaria) e sulla piattaforma digitale appalti ANAC, quando istituita, tempestivamente e, comunque, prima dell'insediamento della commissione.

ART. 13 SPESE

Ad eventuali commissari esterni viene corrisposto un compenso da individuarsi nell'atto di nomina. Ai dipendenti della Aulss n.8 Berica non spetta alcun compenso. Le eventuali spese per la commissione giudicatrice sono inserite nel quadro economico della gara.